

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana – Alta Valle Bormida

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.26

OGGETTO:

Revisione periodica delle Società partecipate detenute dall'Unione Montana con riferimento alla situazione al 31/12/2022, art. 26, comma 11 del T.U.S.P.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala "Luciano Romano" dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida, convocato dal proprio Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria il Consiglio, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
1. BEZZONE Vincenzo	Sì	15. MOZZONE Andrea	Sì
2. ODASSO Giovanni Secondo	No	16. GERMONE Costantino	No
3. CANAVESE Andrea	Giust.	17. DOTTA Pierluigi	Sì
4. REBUFFO Mauro	Sì	18. GARELLI Daniele	No
5. FERRERO Adriano	Sì	19. DALMAZZONE Renata	Giust.
6. MAIA Ezio	Sì	20. DONETTA Danilo	Sì
7. ROSSI Stefano	Sì	21. ROSSI Paolo	Sì
8. MICHELOTTI Aldo	Sì	22. FERRO Andrea	Sì
9. TARAMAZZO Giuseppe	Sì	23. PREGLIASCO Gino	Giust.
10. MINA Gian Mario	Sì		
11. INGARIA Alessandro	No		
12. MINAZZO Aldo	Sì		
13. D'ANGELO Francesco	No		
14. FERRUA Luigi	Giust.		
		Totale Presenti:	14
		Totale Assenti:	9

I Consiglieri Rossi Stefano, Dotta Pierluigi e Donetta Danilo hanno partecipato in videoconferenza tramite collegamento al link: <https://meet.goto.com/816768957>

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora BUE dott.ssa Carla Caterina, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BEZZONE Vincenzo, nella sua qualità di Presidente dell'Unione Montana, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (in seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Unione Montana, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo - aventi ad oggetto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) realizzazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che con la precedente revisione 2021, con delibera n. 30 del 19/12/2022 il Consiglio dell'Unione Montana aveva stabilito di

- di mantenere le partecipazioni societarie nella Società Centro di Formazione Professionale S.c. a r.l.;
- di alienare e dismettere la partecipazione nella Società Fingranda S.p.A.;
- di mantenere la partecipazione societaria nella Società Fondazione Castello di Mombasiglio S.c. a r.l.;
- di mantenere, la partecipazione societarie nelle Società G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al

contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO atto che ai sensi dell'art. 26, comma 11 del D.Lgs. 175/2016 occorre provvedere alla revisione ordinaria annuale di tutte le partecipazioni nelle Società detenute dagli Enti Locali;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione alla data del 31.12.2021, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui l'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana Alta Valle Bormida non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, l'esito comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater cod. civ.;

EVIDENZIATO, tenuto conto del fatto che le informazioni e i dati utilizzati per la presente analisi tecnica, riferita alle società partecipate alla data del 31.12.2022, sono stati desunti dalla documentazione agli atti e/o dal sito della società e/o dai dati forniti dalle Società su richiesta dell'Ente, quanto segue:

- per quanto riguarda la partecipazione societaria nella **Società Fingranda S.p.A.**, oggetto di piano di razionalizzazione teso ad alienare e dismettere la partecipazione stessa, essa non viene presa in considerazione in quanto la società è stata posta in liquidazione nel corso dell'anno 2018 e cesserà con la chiusura della fase liquidatoria e la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese; peraltro, la Società in questione, in base all'istruttoria svolta dagli Uffici competenti dell'Unione Montana predetta, risulta non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (art. 4, co.1, T.U.S.P.), priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b), T.U.S.P.), con un fatturato medio non superiore a € 500.000 nel triennio precedente (artt. 20, co. 2, lett. d), e 26, co. 12-quinquies, T.U.S.P.) e caratterizzata da perdite reiterate (art. 20, co. 2, lett. e), T.U.S.P.). Qualsiasi operazione di alienazione o di recesso da parte di soci pubblici e privati di FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE afferente le partecipazioni detenute in detta Società, con eventuale restituzione del capitale versato, potrà essere effettuata solo al termine della procedura di liquidazione attualmente in atto. La Società FINGRANDA S.P.A. ha comunicato con PEC del 23/11/2023 ns. prot. n. 5807 del 19/12/2023 che le operazioni di liquidazione cespiti aziendali dovrebbero terminare nei primi mesi del 2024;
- per quanto riguarda la partecipazione societaria nella **CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE Cebano Monregalese S.c. a r.l.**, essa viene mantenuta in quanto la società svolge una attività di interesse generale, gode di una situazione economico-patrimoniale positiva e non determina per l'Unione costi ed oneri diretti; la Società in questione, istituita in attuazione della L.R. 13.04.1995 n° 63 e voluta dagli Enti Locali del territorio, dalle associazioni di

categoria e da alcune aziende di produzione e servizi per offrire risposte concrete ai fabbisogni formativi del territorio, ha per oggetto sociale la progettazione e gestione dei servizi di formazione e aggiornamento professionale, counseling e orientamento, accompagnamento al lavoro, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, consulenza e fornitura di servizi e risorse; il mantenimento della partecipazione diretta detenuta da questo Ente nella Società menzionata è motivato con riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 2, lettere a), e) e d), dell'art. 4 del T.U.S.P., in quanto detta Società svolge servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, strumentali all'Ente stesso e di committenza e supporto atti ad offrire risposte concrete ai fabbisogni formativi del territorio;

- per quanto riguarda la partecipazione nella società **Fondazione Castello di Mombasiglio S.c.a.r.l.**, essa viene mantenuta, pur non rispettando i requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. (rapporto numero dipendenti/amministratori e fatturato medio non superiore a 500.000,00 € nel triennio 2014/2016), in quanto l'attività svolta in favore dell'Amministrazione ricade nel comma 3 dell'art. 4 del T.U.S.P. ovvero "valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione"; la Società in questione, in base all'art. 4 del proprio Statuto, ha per oggetto sociale la gestione culturale, storica, turistica, scientifica ed ambientale ed anche organizzativa dell'intero Castello di Mombasiglio e si propone di valorizzare il patrimonio, architettonico, storico e culturale del Castello ed il patrimonio ambientale del Castello, promuovendo tra l'altro la valorizzazione del territorio, in primo luogo delle ex Comunità Montane Alta Val Tanaro, Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, Valli Monregalesi e dell'intera Provincia, anche mediante lo sviluppo dei servizi legati al turismo culturale, congressuale e di scoperta dell'ambiente e la promozione di progetti di inventario, restauro e fruizione di edifici storici e di siti rurali di interesse turistico, nonché l'istituzione di strutture museali; il mantenimento della partecipazione diretta detenuta dall'Unione Montana nella Società menzionata è motivato con riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 2, lettere a), e) e d), dell'art. 4 del T.U.S.P., in quanto detta Società svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nello sviluppo dell'area territoriale in cui opera, offrendo servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, strumentali all'Ente stesso e di committenza e supporto volti a valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio storico, turistico ed ambientale del territorio.

ATTESO che l'Assemblea conferma l'intendimento e la necessità di mantenere la partecipazione dell'Ente nella Fondazione, tenuto conto anche che in data 20/07/2021, in stretta collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo, la Fondazione S.c.a.r.l. ha provveduto alla revisione dello Statuto per la trasformazione della Società in "Fondazione Castello di Mombasiglio";

- per quanto riguarda il G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l., ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione essendo la società costituita in conformità ad espresse previsioni legislative, art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 per la produzione di servizi di interesse generale attuati nel perseguimento delle finalità istituzionali; si precisa, comunque, che la partecipazione dell'Unione Montana nel GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) MONGIOIE Soc. Cons.le a r.l., società costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n°. 1303/2013 – Gruppi d'Azione Locale, non rileva ai fini della razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii., in quanto:
 - i G.A.L. rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P. che dispone: "*E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis...*".

[l'art. 34 del Reg. CE n°. 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale];

- l'art. 26, comma 6-bis), del T.U.S.P. prevede che “ *Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)* ”, per cui i G.A.L. sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche;
- Il comma 5 – bis dell'art. 24 e 6 – bis dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 sono stati introdotti dall' art. 1 comma 723 e 724 L.145/2018.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI in ordine alla presente proposta di deliberazione i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

PARERE TECNICO: a firma del Segretario dell'Unione Montana, Bue Dott.ssa Carla Caterina: “La presente proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico”;

CON VOTI resi per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

favorevoli 12, essendo n. 14 i Consiglieri presenti, n. 12 i votanti, n. 2 gli astenuti (Rossi Paolo e Ferro Andrea), e, con voti ponderati 18/26 per lo stesso motivo di cui sopra;

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana Alta Valle Bormida alla data del 31.12.2022, accertandole come da allegato “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che le partecipazioni societarie detenute dall'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana Alta Valle Bormida ed oggetto della revisione annuale, di cui all'allegato “A”, sono:

- Centro di Formazione Professionale S.c. a r.l. (quota 7,609 %)
- G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l. (quota 12,07%)
- Fingranda S.p.A. (in liquidazione)
- Fondazione Castello di Mombasiglio S. c. a r.l. (quota 20,00%)

3) Di dare atto che all'esito della presente ricognizione annuale, le partecipazioni da mantenere ed oggetto di razionalizzazione per le motivazioni e con i tempi e i modi ivi indicati per ognuna nell'allegata relazione sono le seguenti:

- la partecipazione azionaria nelle Società Fingranda S.p.A. è oggetto di liquidazione, dal momento che la stessa è stata posta in liquidazione nel corso dell'anno 2018 ed anteriormente al 30.09.2018 e cesserà con la chiusura della fase liquidatoria e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (Verbale n° 197428 Rep. 44330, Notaio Martinelli);
- la partecipazione societaria nella Società Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l. viene mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione;
- la partecipazione societaria nella Società Fondazione Castello di Mombasiglio S.c. a r.l. viene mantenuta con le precisazioni meglio esposte in parte narrativa;
- la partecipazione nel G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l. è mantenuta dando atto che la partecipazione dell'Unione Montana nel GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L) MONGIOIE Soc. Cons.le a r.l., società costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n°. 1303/2013 – Gruppi d'Azione Locale, non rileva ai fini della

razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii; in quanto:

- i G.A.L. rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P. che dispone: *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis..."*. [l'art. 34 del Reg. CE n°. 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale];
- l'art. 26, comma 6-bis), del T.U.S.P. prevede che *" Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6) "*, per cui i G.A.L. sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche;
- Il comma 5 – bis dell'art. 24 e 6 – bis dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 sono stati introdotti dall' art. 1 comma 723 e 724 L.145/2018.

4) Di incaricare i competenti uffici dell'adozione degli atti conseguenti a quanto sopra deliberato.

5) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF - Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.

CON successiva votazione separata ed unanime che ha dato il seguente risultato: favorevoli 12, essendo n. 14 i Consiglieri presenti, n. 12 i votanti, n. 2 gli astenuti (Rossi Paolo e Ferro Andrea), e, con voti ponderati 18/26 per lo stesso motivo di cui sopra;

DELIBERA

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

BEZZONE Vincenzo

Il Segretario

BUE dott.ssa Carla Caterina

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	favorevole	29/12/2023	dott.ssa Carla Bue Caterina	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 18 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/01/2024 al 01/02/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ceva, lì 17/01/2024

Il Segretario

BUE dott.ssa Carla Caterina